

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"KOMERA RWANDA !"

Art.1

Costituzione, democraticità della struttura ed assenza del fine di lucro

1. E' costituita con sede in Genova, l'associazione di volontariato denominata "KOMERA RWANDA !". il cui significato in lingua italiana è: Coraggio Rwanda !
2. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri, e godono del pieno elettorato attivo e passivo.
3. L'associazione ha durata illimitata, è apolitica ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.

Art.2

Finalità

Lo scopo dell'Associazione è la promozione delle popolazioni dei paesi a risorse limitate, con particolare riferimento alla popolazione assistita dalla Missione delle Suore Figlie del Divino Zefo in Gatara (Rwanda), mediante:

- Interventi di sostegno economico diretto o indiretto, verso enti, istituti e/o soggetti che provvedono alla prestazione di assistenza, nel senso più ampio del termine, in favore delle popolazioni citate.
- Interventi di personale medico e paramedico per istruzione e formazione di personale locale atti a migliorare l'assistenza sanitaria nei paesi oggetto di intervento. Questa attività sarà coordinata da medici dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.
- Promozione e supporto alle risorse locali ai fini sanitari per migliorare le strutture deputate all'assistenza e alla tutela della salute. Anche tali attività saranno coordinate da sanitari dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova
- Sostegno all'acquisizione di tecnologie e metodologie operative e organizzative in vari settori, che portino ad una maggiore autonomia e ad una vita dignitosa.
- Stesura di progetti da sottoporre a enti pubblici o privati per il finanziamento di attività e realizzazioni utili alla promozione delle popolazioni in oggetto.
- Interventi di sensibilizzazione finalizzata a far conoscere le condizioni di vita nei paesi oggetto di intervento.
- Realizzazione di iniziative, servizi e manifestazioni volte al raggiungimento delle finalità dell'associazione ed in generale di tutte quelle attività alla stessa consentite, che appaiono opportune per la realizzazione delle finalità associative

Art.3

Aderenti, criteri di ammissione ed esclusione, gratuità delle prestazioni.

1. Sono aderenti all'associazione tutti coloro che sottoscrivono il presente statuto, e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo
Il numero dei soci è illimitato.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

I soci pertanto possono essere:

- **Soci Fondatori:** sono i soci che hanno firmato l'atto costitutivo
 - **Soci Ordinari:** sono coloro che aderiscono all'Associazione prestando attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
 3. Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno
 - morte
 - indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
 4. Le prestazioni degli aderenti sono fornite in modo personale, spontaneo ed assolutamente gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
 5. E' vietata la partecipazione temporanea degli aderenti alla vita associativa.

Art. 4

Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- Il collegio arbitrale (se costituito);
- Il collegio dei revisori dei conti (se costituito).

Art. 6

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione.
Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso in via ordinaria una volta

- all'anno e in via straordinaria ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso. La convocazione può essere eseguita sia a mano, sia a mezzo posta, sia in via informatica all'indirizzo di posta elettronica indicato dai soci. La convocazione deve contenere il luogo e la data della riunione e l'ordine del giorno.**
- 2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti: in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.**
 - 3. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.**
 - 4. Ciascun aderente non può essere portatore di più di tre deleghe.**
 - 5. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 16 e 17.**
 - 6. L'assemblea ha i seguenti compiti:**
 - eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - eleggere i componenti del collegio dei Revisori dei Conti. (ove per legge se ne preveda la costituzione)
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16.
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
- Le cariche sociali (Consiglio Direttivo) sono elettive, determinate dall'Assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria.**

Art. 7 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da sei (6) membri. Esso può cooptare altri tre (3) membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

Per il primo mandato il Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo. In tale occasione verrà inoltre stabilita la sede dell'Associazione stessa..

Il Consiglio Direttivo, nomina fra i suoi membri un Presidente il quale rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Nomina altresì tra i suoi membri un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, e stabilisce chi, tra i soci, svolga le funzioni e di Segretario e di Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un altro Consigliere.

La convocazione può essere eseguita, sia a mano sia a mezzo posta, sia per fax, sia in via informatica all'indirizzo di posta elettronica indicato dai consiglieri, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni solari rispetto alla data della riunione.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, predisponendo eventualmente un **REGOLAMENTO INTERNO** da sottoporre all'assemblea.
- predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa.
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente.
- eleggere il Segretario e il Tesoriere
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti.

ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 8
Presidente

Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6 comma 3° e 7 comma 2°

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza sociale, è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, banche e privati, pagamenti ed elargizioni, rilasciandone liberatoria quietanza. In sua assenza tutte le mansioni spettano al vicepresidente.

La firma associativa spetta al Presidente ed il Consiglio può attribuirla, anche con firme disgiunte, ad altro Consigliere.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 9
Segretario e Tesoriere

Il Segretario viene nominato tra i soci dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

1. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
2. provvede al disbrigo della corrispondenza;
3. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi due se ne preveda la costituzione;
4. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

Il Tesoriere viene nominato tra i soci dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spettano i seguenti compiti:

- 1 assistere il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- 2 provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

Art. 10
Collegio arbitrale

1. **Qualsiasi controversia** dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'Appello di Genova il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Art. 11

Collegio dei revisori dei conti

Qualora necessario per disposizioni di legge, il Collegio dei Revisori dei Conti si comporrà di tre membri effettivi e di due supplenti che potranno essere scelti sia tra i soci che i non soci. L'incarico di Revisore dei Conti sarà incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la gratuità del mandato varranno le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate per servizi prestati, manifestazioni e iniziative organizzate dall'Associazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente del Vicepresidente e del Tesoriere
4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili ed avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali descritte all'art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse. All'Associazione è fatto assoluto divieto di distribuire durante la vita dell'Associazione, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 14
Quota sociale

La quota sociale a carico degli aderenti è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; può essere ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente. Gli aderenti che non pagano la quota sociale con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle deliberazioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15
Bilancio

In ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo che sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci con i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea Ordinaria. Il bilancio consuntivo, che va approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono indicare i beni, i contributi e i lucri ricevuti. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 16
Modifiche allo statuto

Le modifiche allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi dell'associazione. Le deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti all'associazione.

Art. 17
Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione avviene in sede di un'Assemblea appositamente convocata. L'Assemblea deve essere convocata con la presenza dei 3/5 dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei soci. È previsto l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad associazioni o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 18
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top right and several initials below it.

Handwritten initials at the bottom center.

Handwritten initials at the bottom right.

Handwritten initials at the bottom right.

Handwritten initials at the bottom right.

Handwritten initials at the bottom right.



registrato il 13/11/1908 al N° 5680

col pagamento di *oll*

p. IL CAPO QUARTO 1°
IL DIRETTORE